MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA

ORDINANZA N° 140/2009

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

Vista : la Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare – SOLAS – Capitoli V, XI-1 e XI-2 – come emendati con Risoluzione n. 1 – allegato 1° alla Conferenza Diplomatica tenutasi a Londra in data 12.12.2002;

Visto : il Codice Internazionale per la Sicurezza delle navi e delle Infrastrutture Portuali – I.S.P.S. Code (International Ship and Facility Security Code);

Visto: il Decreto legislativo 06 novembre 2007, n. 203 "Attuazione della direttiva 2005/65 CE" – Miglioramento della sicurezza nei porti;

Visto : il Regolamento (CE) n° 725/2004 del 31.03.2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali con il quale vengono fornite le linee guida comunitarie per l'interpretazione, l'applicazione, l'armonizzazione ed il controllo comunitario delle normative internazionali richiamate;

Vista : la Circolare Titolo "Port Security" n° 01, prot. n° 82/22675/II in data 07/04/2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – (Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto), recante "Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima – Applicazione dell'ISPS Code agli impianti portuali";

Vista : la direttiva C.I.S.M. (sottogruppo porti) in data 6.4.2004;

Vista: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 come successivamente integrata e modificata, recante la riforma in materia di legislazione portuale;

Visti : Gli artt. 16, 17, 28, 30, 62, 68, 79, 81, 83 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

Visto : Il Dp. prot.86/10299/Uff.II- Sez.II in data 28.6.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 6° Reparto afferente l'applicazione dell'ISPS Code – Scheda informativa della nave da presentare prima dell'arrivo nonché l'applicazione delle procedure indicate nella risoluzione MSC 159(78) in data 21.5.2004 allegata alla Circolare MSC 1111 in data 7.6.2004;

Visto: il "piano di security" del porto di Giardini, approvato da questa Capitaneria di Porto nell'ambito delle nuove regole del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74 e del Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), adottate dall'IMO nel dicembre 2002, recanti speciali misure di *security* per i porti;

Visto: il “piano di security” del “Naxos Cruises Terminal” presente nel porto di Giardini, approvato da questa Capitaneria di Porto in 28 marzo 2007 nell’ambito delle nuove regole del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74 e del Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), adottate dall’IMO nel dicembre 2002, recanti speciali misure di *security* per i porti;

Considerato: che i suddetti piani individuano come *momenti critici* gli intervalli di tempo in cui avvengono le operazioni di imbarco e sbarco membri degli passeggeri delle navi che stazionano alla fonda, nonché di ogni altra persona che a vario titolo si rechi o provenga da bordo delle navi soggette alla suddetta normativa;

Considerato: che anche le operazioni di rifornimento provviste di bordo, ed in genere le forniture di ogni altro bene o servizio per la nave (ritiro rifiuti, bunkeraggio, fornitura idrica etc.) assumono una rilevante importanza per la “security”;

Tenuto conto: che l'ambito portuale, ed in particolare l’area del “Naxos Cruises Terminal”, sono normalmente assoggettati a criteri di restrizione all'accesso di persone e mezzi, sia ai fini della prevenzione degli incidenti (*“safety”*), che di prevenzione da atti ostili (“*security”*);

Ritenuto: necessario, in tale contesto, far accedere alle *zone sterili* individuate dai piani di sicurezza sopra richiamati solo le persone espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima, in ragione delle motivazioni;

Sentito: l’Ufficio Locale Marittimo di Giardini;

Sentito: il responsabile del “Naxos Cruises Terminal”, nella sua qualità di *Port Facility Security Officer*;

Viste: la propria Ordinanza n. 50/2004, come successivamente integrata e modificata:

Considerata: la necessità di regolamentare le attività correlate alle navi, adibite al traffico internazionale, che arrivano nella rada di Giardini Naxos allo scopo di dare attuazione al piano di sicurezza e nelle more del completamento delle strutture dallo stesso previste;

Considerati: gli esiti della riunione tenutasi in data 26 novembre 2009 presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Messina ed alla quale hanno preso parte i soggetti che operano nel porto di Giardini Naxos in rappresentanza delle navi soggette al codice ISPS;

Considerata: la necessità di elevare lo standard di sicurezza (safety) delle procedure di sbarco tramite tender dei passeggeri di tutte le navi che stazionano alla fonda nella Rada di Giardini Naxos identificando un ormeggio per i tender maggiormente sicuro ed idoneo;

Vista: la concessione n. 398/2008 assentita alla società G.L. ENGINEERING S.r.l. nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. per il periodo compreso tra il 01/01/2006 ed il 31/12/2011;

Visti : Gli artt. 16, 17, 28, 30, 62, 68, 79, 81, 83 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

RENDE NOTO

Che con l'atto concessorio n. 398/2008, indicato nelle premesse, è stata concessa un'area di demanio marittimo e specchio acqueo ricadenti all'interno dell'area portuale di Giardini Naxos (il cui stralcio planimetrico è parte integrante della presente ordinanza All. 3) per la realizzazione del terminal passeggeri denominato "Naxos Cruises Terminal" allo scopo di esercitare il servizio di imbarco e sbarco passeggeri dalle navi da crociera ancorate nella rada del porto di Giardini Naxos fino al 31/12/2011.

ORDINA

TITOLO I
GENERALITÀ

Articolo 1
(Campo di applicazione)

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal **01 gennaio 2010** ed ha l'obiettivo di assicurare il regolare svolgimento delle attività portuali fissando le necessarie misure di controllo e vigilanza per le singole fattispecie:

a) accosti navi;
b) operazioni e servizi portuali ex art. 16 della legge 84/94;
c) imbarco e sbarco, passeggeri, equipaggio e visitatori;
d) fornitura di viveri/materiali e consegna bagagli accompagnati o meno alle navi;
e) rifornimento combustibili/oli lubrificanti;
f) ritiro rifiuti;
g) fornitura idrica.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito, le presenti disposizioni si applicano nelle aree e negli specchi acquei ricadenti nell'ambito del Porto e della Rada di Giardini Naxos, come individuate nel Piano di Security del Porto e della Rada di Giardini Naxos, comprensive delle aree del "Naxos Cruises Terminal".

3. Le presenti disposizioni non pregiudicano, l'applicazione di ogni altra norma in materia doganale, di sicurezza della navigazione e di sicurezza e salute sul luogo di lavoro emanate da questa o da altre Amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 2
(Acronimi e definizioni)

1. Ai fini della presente Ordinanza, valgono i seguenti acronimi e definizioni:

LOCAMARE GIARDINI	Ufficio Locale Marittimo di Giardini;
AUTORITA' DESIGNATA	Il Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio, di cui alla regola 1.1.11 del capitolo XI.2 della SOLAS
IMPIANTO PORTUALE	Luogo dove avviene l'interfaccia nave/porto (zone di

	ancoraggio, di ormeggio, di accosto dal mare, ecc.) – Porto di Giardini o altro Impianto portuale riconosciuto in possesso di Piano di Sicurezza Portuale approvato;
SSP	Piano della sicurezza della nave;
PFSP	Piano di sicurezza dell'Impianto Portuale;
TERMINAL	Impianto Portuale esclusivamente destinato all'interfaccia Nave-Porto ai sensi dell'ISPS Code;
NAXOS CRUISES TERMINAL	Terminal dotato di PFSP approvato presente all'interno del Porto di Giardini;
SSO	Ufficiale di sicurezza della nave - E' la persona a bordo della nave che risponde al Comandante ed è designata dalla compagnia armatrice come responsabile della security della nave ed, in particolare, dell'attuazione e del rispetto del piano di security della nave e come collegamento con l'Ufficiale di security dell'impianto portuale.
PFSO	Agente di sicurezza dell'Impianto Portuale – E' la persona designata come responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di security dell'impianto portuale e come collegamento con gli Ufficiali di Security delle navi.
PERSONALE DI SICUREZZA	Il personale preposto alla vigilanza ed al controllo in ambito di security nell'area dell'Impianto Portuale, soggetto ad autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima.
MARSEC	Livello di sicurezza marittima – E' la qualificazione del grado di rischio relativo ad un incidente di security stabilito dall'Autorità Governativa.
ZONA STERILE	Area protetta, bonificata e vigilata da addetti alla security, come meglio definita al successivo articolo 17.
AGENZIA MARITTIMA	L'ausiliario dell'armatore di cui al capo III del Codice della Navigazione.

TITOLO II
PROCEDURE DI SECURITY

Articolo 3
(Punti di fonda)

Tutte le unità navali, con esclusione delle unità da diporto, che intendano andare alla fonda nella rada di Giardini Naxos (Messina) **devono** utilizzare uno dei seguenti punti di fonda:

- **A: ϕ:37° 49' 52"N; λ:015° 16' 42"E;**
- **B: ϕ:37° 50' 11"N; λ:015° 16' 54"E;**

- **C: ϕ:37° 50’ 34”N; λ:015° 17’ 17”E.**

Ogni unità navale che intenda andare alla fonda nella Rada di Giardini Naxos deve preventivamente prendere contatti con la Sala Operativa dell’Ufficio Locale Marittimo di Giardini ovvero con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina.
L’Autorità Marittima può discrezionalmente vietare l’impiego di uno o più punti di fonda ovvero determinare l’assegnazione degli stessi o identificarne di ulteriori in via provvisoria qualora se ne rappresentasse la necessità.

Articolo 4
(Navi che intendono ancorare nella rada o ormeggiare nel porto di Giardini Naxos)

In accordo alle disposizioni dell’ISPS Code ed alle ulteriori disposizioni in premessa citate, tutte le navi soggette all’applicazione dell’ISPS Code e che intendono ancorare nella rada di Giardini Naxos ovvero ormeggiare nel Porto di Giardini Naxos, devono far pervenire a questa Autorità Marittima ed all’Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos (anche via fax o via email rispettivamente ai numeri 090/5730832 e 0942/51911 ed all’indirizzo messina@guardiacostiera.it), almeno 24 ore prima dell’arrivo in rada o prima della partenza dal precedente porto di scalo, se il viaggio ha durata inferiore alle 24 ore, la scheda informativa (ship pre-arrival informations) allegata alla presente Ordinanza (allegato 1) debitamente compilata in ogni parte.
La scheda informativa sopra citata può essere fatta pervenire, rimanendo tassativi i termini temporali sopra indicati, **tramite** Agenzia Raccomandataria Marittima.
Qualora, a seguito di appositi accertamenti, la nave non sia riscontrata conforme ai requisiti richiesti dalle Normative Internazionali in premessa citate, nei suoi confronti possono essere adottati i sottoelencati provvedimenti:
1. l’obbligo di eliminare le deficienze;
2. l’obbligo di procedere verso un luogo specificato nel mare territoriale per eventuali ispezioni;
3. l’ispezione della nave, che si trovi nel mare territoriale;
4. il divieto d’ingresso in rada.

Prima di porre in essere tali provvedimenti l’Autorità Marittima informa la nave circa i provvedimenti applicati.
Ricevute queste informazioni, il Comandante può revocare l’intenzione di entrare in Porto. In tal caso, il presente articolo non trova applicazione.

Articolo 5
(Controllo delle navi)

1. Ogni nave, soggetta alle disposizioni del Capitolo XI°-2 della SOLAS 74, quando si trova ormeggiata alle banchine del porto di Giardini ovvero alla fonda nella rada di Giardini Naxos, è soggetta a controlli da parte del personale dell’Autorità Marittima al fine di verificare la rispondenza della stessa alle vigenti norme ed, in particolare, che a bordo vi sia un Certificato Internazionale di Sicurezza della nave (ISSC) ovvero un Certificato Provvisorio Internazionale di Sicurezza della nave (IISSC) in corso di validità rilasciato a norma delle disposizioni della parte A del Codice ISPS che, qualora valido, viene accettato salvo che esistano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti dal Cap. XI°-2 SOLAS 74 o dalla parte A del Codice ISPS.
2. Se tali fondati motivi sono accertati, oppure qualora non venga presentato, a richiesta, un certificato in corso di validità, alla nave vengono imposte le seguenti misure :
   a) ispezione;
   b) ritardo o detenzione;
   c) restrizione di operazioni;
   d) espulsione della nave dal porto o dalla rada.

   Tali misure devono considerarsi aggiuntive alle eventuali misure amministrative o penali.

Articolo 6
(Dichiarazione di sicurezza)

1. Una nave che deve andare alla fonda nella rada di Giardini Naxos può richiedere la redazione di una Dichiarazione di Sicurezza (DOS) quando:
   a) opera ad un livello di sicurezza più elevato dell'impianto portuale;
   b) esiste un accordo sulla dichiarazione di sicurezza tra il Governo Italiano e lo Stato di bandiera della nave riguardo a determinati viaggi internazionali ovvero a navi specifiche che effettuano tali viaggi;
   c) si è verificata una minaccia o un problema di sicurezza riguardante la nave o gli impianti portuali.
2. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (Port Facility Security Officer – PFSO) deve rendere nota all'Autorità Marittima l'avvenuta redazione della Dichiarazione di Sicurezza.
3. La dichiarazione di sicurezza deve essere redatta e firmata;
   a) dal Comandante della nave o dall'agente di sicurezza della nave – Ship Security Officer – per conto della nave;
   b) dall'Agente di sicurezza dell'impianto portuale (Port Facility Security Officer – PFSO), per conto dell'impianto portuale.
4. La Dichiarazione di Sicurezza deve contenere i requisiti di sicurezza che possono essere ripartiti tra l'impianto portuale e la nave, con espressa dichiarazione della responsabilità di ciascuno.
5. Non appena il PFSO è informato dell'arrivo di una nave alla quale è richiesto di essere in linea con i requisiti del Cap. XI-2 e della parte A dell'ISPS Code, che abbia scalato un porto di un Governo non contraente, ovvero di una nave che sta battendo bandiera di uno Stato il cui Governo non è contraente, deve contattare l'Autorità Marittima per ricevere le istruzioni del caso.

Articolo 7
(Disposizioni relative alla rada)

Durante l'intero periodo di sosta delle navi alla fonda, è fatto assoluto divieto di transitare e/o sostare all'interno di un raggio di **mt. 300** dalle navi a qualsiasi unità non autorizzata in quanto destinata al servizio delle navi stesse ovvero delle forze di polizia.

Articolo 8
(Obblighi per le imprese)

1. Le imprese che intendono operare a bordo di navi ormeggiate nel porto di Giardini ovvero a bordo delle navi all'ancora nella Rada di Giardini soggette al Codice ISPS, dovranno preventivamente inviare ai PFSO dei terminal interessati, oltre che all'Autorità Marittima, apposita istanza.

2. Al fine di semplificare l'attività preventiva di controllo del personale di sicurezza, in modo da non incidere sui tempi di lavorazione della nave, nell'anzidetta istanza dovranno essere riportati specificatamente i dati relativi ai mezzi utilizzati, nonché i dati identificativi dei relativi conducenti.

3. Le stesse imprese dovranno costantemente aggiornare i PFSO circa eventuali cambiamenti della situazione iniziale comunicata.

Articolo 9
(Sbarco di passeggeri, membri dell'equipaggio e visitatori)

1. In occasione di sbarco – anche temporaneo – di passeggeri, membri dell'equipaggio e di visitatori, lo SSO, anche per il tramite dell'Agenzia Marittima, dovrà inviare ai PFSO competenti copia degli eventualmente necessari nulla-osta di polizia.

2. Il PFSO, provvederà a trasmettere detto elenco al personale di sicurezza.

3. Le procedure di sbarco potranno essere condotte congiuntamente allo SSO.

4. A MARSEC 3 non saranno consentiti sbarchi di personale da bordo.

Articolo 10
(Imbarco di passeggeri, membri dell'equipaggio, tecnici, addetti portuali, agenti marittimi, visitatori ed altre persone a qualunque titolo soggette a verifica ai sensi dell'ISPS Code)

1. In occasione dell'imbarco di passeggeri, membri dell'equipaggio, addetti portuali, agenti marittimi, di visitatori o di qualunque altra persona a qualunque titolo soggetta alle verifiche previste dall'ISPS Code, lo SSO, anche per il tramite dell'Agenzia Marittima, dopo aver provveduto a munirsi degli eventualmente necessari nulla-osta di polizia, dovrà inviarne elenco dettagliato al PFSO.

2. Il PFSO, provvederà a trasmettere al personale di sicurezza l'elenco delle persone all'uopo autorizzate ad accedere nella zona sterile. Non sarà consentito l'accesso nell'area sterile a soggetti, ancorché provvisti dell'autorizzazione all'imbarco, non rientranti in detto elenco.

3. Il personale di sicurezza, all'ingresso della zona sterile, verificherà l'identità di **tutte** le persone autorizzate, eseguendo i controlli necessari.

4. Il personale della sicurezza scorterà quindi le persone fino all'imbarco sulle unità e verificherà che le stesse si imbarchino regolarmente.

5. Le procedure di imbarco potranno essere condotte congiuntamente allo SSO.

6. A MARSEC 3 non sarà consentito l'imbarco di persone a bordo delle navi.

Articolo 11
(Fornitura di viveri/materiali e consegna bagagli non accompagnati alle navi soggette all'ISPS Code)

1. Le forniture navali nel porto di Giardini, in ragione di motivi connessi alla security portuale, dovranno avvenire secondo le disposizioni di cui al presente articolo, nonché a seguito di specifico nulla osta dell'Autorità Marittima.

2. La nave soggetta all'ISPS Code interessata alla fornitura di provviste di bordo nonché di ogni altro materiale destinato alle attività tecnico-nautiche della nave medesima, dovrà compilare e far pervenire, a seguito di valutazione dello SSO e per il tramite dell'agenzia marittima, apposita domanda al PFSO, in tempi congrui al fine di consentire i dovuti accertamenti a norma del PFSP. Copia dovrà essere inviata anche all'Autorità Marittima ed al locale Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima.

3. Nella domanda dovranno essere riportati i dati relativi:
   a. alla nave da rifornire;
   b. al fornitore/provveditore;

c. al mezzo di trasporto terrestre e al relativo conducente e/o ad ogni altro soggetto al seguito;
d. all'eventuale mezzo nautico utilizzato.

Alla domanda dovrà altresì essere allegata copia del Documento di Trasporto del materiale oggetto della fornitura.

4. Non è ammesso lo stoccaggio né di provviste né di altre forniture in alcuna zona del porto. È ammessa la sosta temporanea, per il tempo esclusivamente necessario alla movimentazione della merce. In ogni caso, durante detta sosta, la zona dovrà essere presenziata costantemente a cura del provveditore e/o del ricevitore.

5. Il fornitore/provveditore dovrà essere autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

6. Per le forniture eseguite da soggetti muniti di autorizzazione ministeriale di accesso nei porti, ovvero in caso di forniture provenienti dall'estero, la richiesta di cui al punto 2 del presente articolo dovrà pervenire al PFSO, in tempi congrui, prima dell'ora in cui si intende eseguire la fornitura, al fine di consentire i dovuti accertamenti a norma del PFSP.

7. L'utilizzo di unità nautiche per l'attività di approvvigionamento in parola è soggetto alle specifiche disposizioni del Codice della Navigazione previste per lo svolgimento dei servizi portuali con mezzi nautici.

8. I bagagli *a mano*, che dovranno attraversare le zone sterili del porto di Giardini, saranno sottoposti a verifica da parte del personale di sicurezza. I bagagli non accompagnati **non potranno** di norma essere imbarcati. In casi eccezionali, e per motivate ragioni, il PFSO potrà autorizzare l'imbarco di bagagli non accompagnati che dovrà comunque aver luogo con le stesse procedure previste per la consegna delle provviste di bordo.

9. A MARSEC 3 non saranno consentiti approvvigionamenti, di qualsiasi genere, alle navi.

Articolo 12
(Punti di imbarco/sbarco passeggeri, equipaggi e visitatori e di provviste di bordo da e per le navi ancorate in rada)

1. Le operazioni di imbarco/sbarco delle persone di cui agli articoli 9, 10 della presente ordinanza, con o senza bagaglio a mano, da e per navi in rada, avranno luogo, esclusivamente, presso il "Naxos Cruise Terminal" secondo le modalità definite dall'Autorità Designata e nel rispetto del vigente PFSP.

2. Le operazioni di imbarco delle provviste di bordo o dei bagagli non accompagnati per le navi in rada di cui all'art. 11 della presente ordinanza avranno luogo, esclusivamente, presso il "Naxos Cruise Terminal" secondo le modalità definite dall'Autorità Marittima e nel rispetto del vigente PFSP.

TITOLO III
PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI

Articolo 13
(Personale delle imprese, agenzie, concessionari demaniali e dei servizi)

1. L'accesso pedonale alle zone sterili del personale delle imprese portuali ovvero di soggetti iscritti ai registri ex art. 68 del Codice dalla Navigazione, delle agenzie marittime e di addetti ai vari servizi portuali potrà avvenire, esclusivamente, per ragioni connesse alla propria attività

lavorativa, nonché solo ed esclusivamente previa esibizione di autorizzazione all'accesso in porto rilasciato dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 18, il quale dovrà essere tenuto ben visibile per tutta la durata della permanenza nella zona sterile.

2. L'accesso alle zone sterili da parte di detto personale con automezzo, potrà avvenire solo ed esclusivamente con autoveicoli aziendali muniti di apposita autorizzazione, nel rispetto degli obblighi e dei divieti appositamente segnalati in ambito portuale.

3. Agli autoveicoli di cui al precedente comma 2 è vietata la sosta in tutte le zone sterili del porto di Giardini. Agli stessi è consentita la fermata per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività lavorativa.

4. Qualunque accesso di mezzi e persone alle zone sterili dovrà dettagliatamente essere annotato dal personale di sicurezza su apposito registro.

Articolo 14
(Movimentazione del pescato)

1. L'accesso alle aree sterili da parte del personale e dei mezzi appartenenti ai soggetti autorizzati *ex* art. 68 del Codice della Navigazione a svolgere operazioni di movimentazioni del pescato, potrà avvenire esclusivamente per ragioni connesse alla propria attività lavorativa e per il tempo strettamente necessario al suo svolgimento previa esibizione dell'autorizzazione di accesso rilasciato dal PFSO. Detto tesserino dovrà essere tenuto ben visibile per tutta la durata della permanenza nella zona portuale.

2. I mezzi di cui al precedente comma 1 dovranno essere muniti di apposita autorizzazione per l'accesso e la fermata. Questa ultima dovrà avvenire esclusivamente nelle aree all'uopo destinate.

Articolo 15
(Visitatori)

Chiunque debba accedere alle aree sterili del porto di Giardini, e che a norma dei precedenti articoli non sia in possesso della prescritta autorizzazione, potrà farne richiesta all'Ufficio Locale Marittimo di Giardini, previo nulla osta del PFSO, con congruo anticipo, al fine di consentire alla stessa Autorità i dovuti accertamenti a norma del PFSP.

Articolo 16
(Personale addetto alle manutenzioni)

Le imprese, incaricate alla manutenzione delle opere e degli impianti portuali, dovranno munirsi di apposito **pass**, da esibire ogniqualvolta accedano nell'aree sterili, per motivi strettamente legati ai propri obblighi contrattuali.

Articolo 17
(Aree sterili)

1. Sono da considerarsi aree sterili le aree portuali evidenziate nello stralcio planimetrico nell'**allegato 2** alla presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale, perimetrate da contorno rosso, nonché tutte le altre aree che l'Autorità Designata, riterrà necessario delimitare.

2. Le delimitazioni delle aree sterili dovranno essere appositamente recintate e segnalate mediante cartellonistica riportante la dicitura, ben visibile: ZONA SOGGETTA A CONTROLLI DI

SECURITY – ACCESSO VIETATO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE – AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 140/2009 DEL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MESSINA.

CAPO III
Disposizioni relative all'area portuale esterna alle aree sterili

Articolo 18
(Regolamentazione area portuale)

1. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo/imbarco dei passeggeri dalle navi soggette all'ISPS code, l'area portuale è interdetta all'accesso di veicoli in genere. E' consentito l'accesso alle forze di polizia ovvero ai mezzi di soccorso che devono essere comunque preventivamente identificati.
2. L'accesso dei pullman all'area portuale deve essere consentito esclusivamente per il servizio dei passeggeri e previa identificazione dei mezzi e dei conducenti. A tal proposito l'agenzia marittima deve comunicare con congruo anticipo all'Ufficio Locale Marittimo di Giardini l'elenco dei pullman comprensivo dei seguenti elementi:
   - estremi della ditta erogatrice del servizio;
   - numero di targa e nominativo del conducente;
3. Il conducente deve indossare, ben visibile, apposito tesserino identificativo munito di fotografia e deve rimanere presso il proprio mezzo durante l'intera sosta all'interno del perimetro portuale.
4. Durante i periodi in cui non vengono svolte operazioni di imbarco e sbarco, l'accesso all'area portuale è consentito **esclusivamente** al personale autorizzato e dotato di apposito permesso rilasciato dall'Ufficio Locale Marittimo di Giardini.
5. E' fatto assoluto divieto di sostare, con qualsiasi veicolo, all'interno dell'area portuale a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima rilasciata esclusivamente per particolari, riconosciute e comunque limitate necessità.

Capo IV
Naxos Cruises Terminal - Destinazione, scopi e disciplina

Articolo 19
(Destinazione e scopi)

1. Il terminal è ubicato in corrispondenza della banchina di riva del molo di sopraflutto del Porto di Giardini. Esso ricade all'interno dell'area portuale che risulta circoscritta rispetto alla viabilità urbana per mezzo di una delimitazione realizzata con paletti metallici, installati in corrispondenza della curva in cui si incrociano la summenzionata banchina di riva del porto con la via Calcide Eubea e la via Schisò.
2. Il terminal è destinato allo svolgimento del servizio di imbarco e sbarco tramite imbarcazioni di passeggeri, membri dell'equipaggio e visitatori dalle navi soggette al codice ISPS ancorate nella rada del porto;
3. Esso è costituito da:
   - un pontile galleggiante di approdo provvisto di passerella metallica, installato in corrispondenza della banchina di riva;
   - un'area di sosta passeggeri (area sterile) estesa 163 m^2, realizzata sulla banchina portuale in corrispondenza del suddetto pontile e delimitata mediante una recinzione provvista di n. 4 varchi pedonali;
   - da una serie di impianti ed attrezzature posti all'interno dell'area sterile.
4. La struttura in linea generale è operativa – a meno di avverse condizioni meteorologiche – durante il periodo compreso tra il 1° aprile al 31 ottobre; per il rimanente periodo dell'anno, l'approdo ed il servizio di security potranno essere garantiti, con esclusione dell'uso del

pontile galleggiante, purché ne venga fatta comunicazione all'Autorità Marittima ed all'Agente di sicurezza dell'impianto portuale con almeno n. 7 (sette) giorni di anticipo.

Articolo 20
(Documentazione concernente il personale delle agenzie marittime)

1. Le agenzie marittime che utilizzano il "Naxos Cruises Terminal" quale interfaccia nave-porto devono inviare al terminalista all'inizio della stagione un elenco completo del proprio personale impiegato presso il terminal in occasione dell'arrivo di unità da loro rappresentate, indicando: nome, cognome, data di nascita ed estremi di un documento di identità.
2. Per accedere al terminal il suddetto personale dovrà essere munito di badge identificativo ben visibile, rilasciato dal PFSO, secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

Articolo 21
(Documentazione concernente le navi)

1. Il SSO della nave che utilizza il "Naxos Cruises Terminal" quale interfaccia nave-porto deve far pervenire al PFSO, per il tramite dell'agenzia marittima, con un preavviso di almeno 24 ore rispetto all'orario di arrivo della nave, le liste passeggeri ed equipaggio in transito, l'ISPS pre-arrival form, nonché l'indicazione dei contattati telefonici e dei cellulari per la gestione di eventuali emergenze.
2. Qualora durante il periodo di sosta della nave siano previste operazioni di imbarco o sbarco definitivo di membri di equipaggio o passeggeri, nonché l'accesso a bordo di visitatori, dovrà essere preventivamente trasmesso, unitamente alla documentazione prevista al comma 1 del presente articolo, al terminalista un elenco dettagliato approvato dallo SSO, che provvederà a fornirlo al personale addetto ai controlli.

Articolo 22
(Servizi turistici a favore dei croceristi - accesso all'area del Terminal)

1. Le agenzie di viaggio o tour operator che ricevono incarico per l'espletamento dei servizi turistici a favore dei croceristi, dovranno darne comunicazione al terminalista, sempre con un congruo anticipo rispetto all'orario di arrivo della nave, indicando il numero degli autoveicoli o i pullman e le rispettive società di noleggio, nonché la lista del proprio personale (cognome, nome data di nascita e estremi di un documento di riconoscimento) che sarà presente sul posto.
2. Guide, accompagnatori ecc. non potranno accedere nell'area del Terminal se non in presenza del rappresentante del tour operator che dovrà curare lo svolgimento delle operazioni.
3. Tutte le persone per cui è stato richiesto l'accesso alla nave, nonché alle aree sorvegliate, dovranno essere munite di idoneo documento di riconoscimento e badge identificativo ben visibile di colore verde o grigio, fornito dal terminalista.

Articolo 23
(Badges)

1. I badge di identificazione – per l'accesso alla "zona sterile" del terminal saranno di differenti colori e consegnati al personale/visitatori. Essi saranno consegnati dal personale del terminal, solo dietro deposito di un documento di identità. Il personale delle Forze di Polizia o Pubblica Sicurezza riceverà il badge a seguito di esibizione di idoneo documento che non dovrà essere depositato.
2. I badge saranno numerati progressivamente e codificati con i seguenti colori:
   a) colore "verde" – visitatori (fornitori/rappresentanti/agenti marittimi) che hanno un permesso continuativo;

b) colore “giallo” – equipaggio delle navi (qualora sprovvisto di badge proprio);
c) colore “grigio” – visitatori saltuari o contrattisti a tempo determinato;
d) colore “rosso” – personale di sicurezza e personale delle forze di polizia;
e) colore “blu” – personale dipendente del Naxos Cruises Terminal.

Articolo 24
(Assegnazione ormeggio tender)

1. In caso di una sola nave da crociera in rada, la stessa avrà a disposizione per i propri tender entrambi i lati del pontile galleggiante, dove potrà svolgere operazioni o tenerli in sosta.
2. In caso di due unità da crociera in rada e durante il periodo di sosta coincidente, ogni nave avrà a disposizione un solo lato del pontile galleggiante, dove potrà svolgere le operazioni. All’unità navale con i tender di dimensioni maggiori e con un maggiore numero di passeggeri sarà assegnato il lato n° “1” del pontile - così come definito dal comma 6 dell’art. 25 -, salvo diversa indicazione da parte del PFSO.
3. Qualora vi sia la presenza contemporanea di tre o più unità da crociera, i tender dovranno procedere all’ormeggio seguendo le indicazioni del terminalista e non sarà consentita la sosta al pontile oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di sbarco o imbarco dei passeggeri al fine di non creare intralcio e/o rallentamenti allo svolgimento delle operazioni delle altre unità.
4. In caso di due o più unità in sosta nella rada, i tender in entrata nel porto non potranno sostare nello specchio acqueo antistante il pontile, al fine di non creare intralcio alle operazioni, ma dovranno attendere fuori dall’imboccatura del porto in attesa delle disposizione del terminalista che provvederà a comunicare il momento in cui si sarà liberato l’ormeggio su uno dei lati del pontile.
5. Il terminalista dovrà garantire la massima disponibilità del pontile a tutte le unità senza differenziazione per stazza, numero di passeggeri, agenzia o data di conferma dell’arrivo.
6. A discrezione del PFSO potranno essere temporaneamente sospese le operazioni, sia per motivi di security, sia per possibili motivi tecnico-nautici. Tempestivo avviso dovrà essere dato all’Autorità Marittima ed ai comandi della navi in rada anche attraverso l’agenzia marittima.
7. In caso di unità di piccole dimensioni con modesto numero i passeggeri che effettuano servizi tender non continuativo e con previsti lunghi intervalli, potranno essere concordati con il comando nave, agenzia o SSO temporanei periodi di sospensione del servizio.

Articolo 25
(Svolgimento operazioni)

1. E’ vietato ai passeggeri ed all’equipaggio sostare sul pontile e sulla relativa passerella, se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di sbarco o imbarco dai/sui tender.
2. L’ormeggio ed il disormeggio dei tender dal pontile dovrà essere effettuato esclusivamente dall’equipaggio delle navi.
3. Non è consentito effettuare l’accosto e l’ormeggio dei tender qualora siano presenti sul pontile delle persone in transito.
4. Prima di lasciare la nave il tender richiede l’autorizzazione al terminal comunicando l’identificativo del tender ed il numero di passeggeri trasportati. Il terminal annota tale informazione sul registro ed autorizza il tender al trasferimento dei passeggeri.
5. Prima di lasciare il terminal il tender richiede l’autorizzazione di trasferimento alla nave comunicando l’identificativo del tender ed il numero di passeggeri trasportati e rimane in attesa di autorizzazione. Il terminal annota su apposito registro l’avvenuta autorizzazione.
6. Al fine di semplificare le comunicazioni fra il terminalista ed i tender, in relazione alla sicura individuazione del lato di accosto al pontile, su quest’ultimo sarà installata una idonea

segnaletica atta ad individuare in maniera univoca i due lati di accosto dello stesso e precisamente una tabella riportante il n° "1" per il lato destro (lato terra) ed il n° "2" per il lato sinistro (lato molo di sopraflutto).

7. Passeggeri, equipaggio ed eventuali visitatori dovranno attendere l'arrivo dei tender esclusivamente sulla banchina, e potranno procedere verso i tender, una volta effettuate le operazioni di ormeggio, solo quando sarà loro indicato dal personale addetto.
8. In caso di presenza contemporanea di due navi o più navi sarà predisposta da parte del terminalista idonea segnaletica per indirizzare i passeggeri, l'equipaggio e i visitatori verso i controlli e i tender della propria nave. Inoltre, l'area sterile presente sulla banchina di competenza del terminal, sarà ripartita tra le navi ed assegnata secondo le esigenze del caso.

Articolo 26
(Autorità Marittima e forze di polizia)

1. Il personale in servizio di Capitaneria di Porto, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre forze di polizia, nel corso della normale attività, è soggetto al solo riconoscimento da parte del personale addetto alla sicurezza del Terminal mediante visione del documento. A seguito di detto controllo il personale di cui sopra sarà munito del badge di colore rosso di cui all'art. 23.
2. Il personale delle forze di polizia e dei VV.FF. nonché i mezzi nautici delle sopra menzionate Autorità hanno libero accesso all'area del Terminal ed al pontile in caso di emergenza.

Articolo 27
(Disposizioni aggiuntive)

1. Per quanto attiene l'attività di security svolta dal terminalista, quest'ultimo ha l'obbligo di uniformarsi a quanto previsto dal Port Facility Security Plan (PFSP) relativo al Terminal.
2. In tal senso, tutti gli operatori, l'equipaggio delle navi, il personale in genere, i passeggeri, ecc. che intendono accedere o transitare attraverso il terminal dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal PFSO e dal personale del terminal addetto alla security.

Articolo 28
(Tariffe)

Le tariffe dovute per le prestazioni garantite dal "Naxos Cruises Terminal" saranno definite dalla Capitaneria di Porto di Messina con apposita ordinanza a seguito di specifica istruttoria.

Articolo 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente indicato nella presente ordinanza devono attuarsi, a cura dei PFSO, le procedure previste dai PFSP vigenti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
I contravventori della presente saranno puniti salvo che il fatto non costituisca reato ovvero più grave reato ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Messina, li 24/12/2009

f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Nunzio MARTELLO

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM

FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE
(SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.1 OF REGULATION (EC) No. 725/2004)

TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY OF THE PORT OF ARRIVAL

Particulars of the ship and contact details			
IMO number		Name of ship	
Port of registry		Flag State	
Type of ship		Call Sign	
Gross Tonnage		Inmarsat call numbers (if available)	
Name of Company		CSO name & 24 hour contact details	
Port of arrival		Port facility of arrival (if known)	

Port and port facility information	
Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA) (B/4.39.3 ISPS Code	
Primary purpose of call	

Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1					
Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)	**YES** ☐	**IISSC** ☐	**NO** - why not? ☐	**Issued by** (name of Administration or RSO)	**Expiry date** (dd/mm/yyyy)

Does the ship have an approved SSP on board?	**YES** ☐	**NO** ☐	Security Level at which the ship is currently operating? (XI-2 / 9.2.1.2)	**Security Level 1**	**Security Level 2**	**Security Level 3**
Location of ship at the time this report is made (B/4.39.2 ISPS Code)						

List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent call first): (XI-2 / 9.2.1.3)

No.	**Date from** (dd/mm/yyyy)	**Date to** (dd/mm/yyyy)	**Port**	**Country**	**UNLOCODE** (if available)	**Port facility**	**Security Level**
1							SL =
2							SL =
3							SL =
4							SL =
5							SL =
6							SL =
7							SL =
8							SL =
9							SL =
10							SL =

Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP? If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship. (XI-2 / 9.2.1.4)	**YES** ☐	**NO** ☐

No. (as above)	**Special or additional security measures taken by the ship**
1	
2	
3	

4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities: ☐

Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? (XI-2 / 9.2.1.5) If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.	**YES** ☐	**NO** ☐

No.	**Date from** (dd/mm/yyyy)	**Date to** (dd/mm/yyyy)	**Location or Longitude and Latitude**	**Ship-to-ship activity**	**Security measures applied in lieu**
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

General description of the cargo aboard the ship (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.5 ISPS Code)			
Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?	**YES** ☐	**NO** ☐	If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7) (or relevant extract) is attached ☐
Confirm a copy of ship's crew list is attached (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.4 ISPS Code)	**YES** ☐	Confirm a copy of the ship's passenger list is attached (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.6 ISPS Code)	**YES** ☐

Other security related information			
Is there any security-related matter you wish to report?	**YES** ☐	Provide details:	**NO** ☐

Agent of ship at intended port of arrival	
Name:	Contact details (Tel. no.):

Identification of person providing the information		
Title or Position (delete as appropriate): Master / SSO / CSO / Ship's agent (as above)	Name:	Signature:
Date/Time/Place of completion of report		

MODELLO PER LE INFORMAZIONE DI SICUREZZA DI PRE-ARRIVO DELLA NAVE

PER TUTTE LE NAVI PRIMA DELL'INGRESSO IN UN PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELLA UE (REGOLA SOLAS XI-2/9 E ARTICOLO 6.1 DELLA REGOLA (EC) N° 725/2004)

DA PRESENTARE ALL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA SICUREZZA MARITTIMA DEL PORTO DI ARRIVO

Particolari relativi alla nave e dettagli sul contatto.			
Numero IMO		Nome della nave	
Porto di iscrizione		Stato di Bandiera	
Tipo di nave		Nom. Int.	
Stazza		Numeri di chiamata Inmarsat (se disponibili)	
Nome della Compagnia		Nome del CSO e dettagli sul contatto 24H	
Porto di arrivo		Infrastruttura portuale di arrivo (se conosciuta)	

Informazioni relative al porto e all'impianto portuale	
Data e ora di arrivo previsto della nave in porto (ETA) (B/4.39.3 Codice ISPS)	
Scopo primario dell'approdo	

Informazioni richieste dalla regola SOLAS XI-2/9.2.1					
La nave è in possesso di un valido International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)	**SI** ☐	**IISSC** ☐	**NO - perché**? ☐	**Rilasciato da** (nome dell'amministrazione o dell'RSO)	**Data di scadenza** (gg/mm/aaaa)

La nave possiede un SSP approvato a bordo?	**SI** ☐	**NO** ☐	Livello di sicurezza corrente della nave? (XI-2 / 9.2.1.2)	**Livello di sicurezza 1**	**Livello di sicurezza 2**	**Livello di sicurezza 3**

Posizione della nave al momento della compilazione di questo rapporto (B/4.39.2 Codice ISPS)	

Indicare gli ultimi dieci approdi agli impianti portuali in ordine cronologico (a partire dal più recente): (XI-2 / 9.2.1.3)

No	**Data da**	**Data a**	**Porto**	**Paese**	**UNLOCODE** (se disponibile)	**Impianto portuale**	**Livello di sicurezza**
1							LS =
2							LS =
3							LS =
4							LS =
5							LS =
6							LS =
7							LS =
8							LS =
9							LS =
10							LS =

La nave ha preso misure di sicurezza addizionali o speciali, oltre quelle approvate nell'SSP? Se la risposta è si, indicare di seguito le misure intraprese. (XI-2 / 9.2.1.4)	**SI** ☐	**NO** ☐

No. (c.s.)	**Misure di sicurezza addizionali o speciali prese dalla nave**
1	
2	
3	

4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Elencare le attività nave-nave, in ordine cronologico (a patire dalla più recente), che sono state effettuate durante il periodo degli ultimi dieci approdi agli impianti portuali elencati sopra. Espandere la tabella sotto-riportata e continuare su una pagina separate se necessario – inserire il numero totale di attività nave-nave:

Le procedure di sicurezza specificate nell'approvato SSP sono state mantenute durante ognuna di queste attività nave-nave? (XI-2 / 9.2.1.5) Se no, fornire i dettagli delle misure di sicurezza adottate in sostituzione nella colonna relativa sottostante.	**SI** ☐	**NO** ☐

No.	Data da	Data a (gg/mm/aaaa)	Posizione o Longitudine e Latitudine	Attività nave-nave	Misure di sicurezza adottate
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Descrizione generale del carico contenuto a bordo della nave (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.5 Codice ISPS)			
La nave trasporta merci pericolose risultanti tra quelle elencate nelle Classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del Codice IMDG?	**SI** ☐	**NO** ☐	Se si, controllare che sia allegato il Manifesto delle Merci Pericolose (IMO FAL Form 7) (o estratto relativo)
Confermare che è stata allegata una copia della lista dell'equipaggio (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.4 Codice ISPS)	**SI** ☐	Confermare che è stata allegata una copia della lista dei passeggeri (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.6 Codice ISPS)	**SI** ☐

Ulteriori informazioni relative alla sicurezza			
Desidera segnalare altra evidente problematica relativa alla sicurezza?	**SI** ☐	Inserire I dettagli:	**NO** ☐

Agente della nave nel previsto porto di arrivo	
Nome:	Dettagli sul contatto (Tel. no.):

Identificazione della persona che fornisce le informazioni		
Titolo o Posizione (Cancellare come appropriato): Comandante / SSO / CSO / Agente della nave (come sopra)	Nome:	Firma:
Data/Ora/Luogo		

ALL. 2

PORTO DI GIARDINI NAXOS

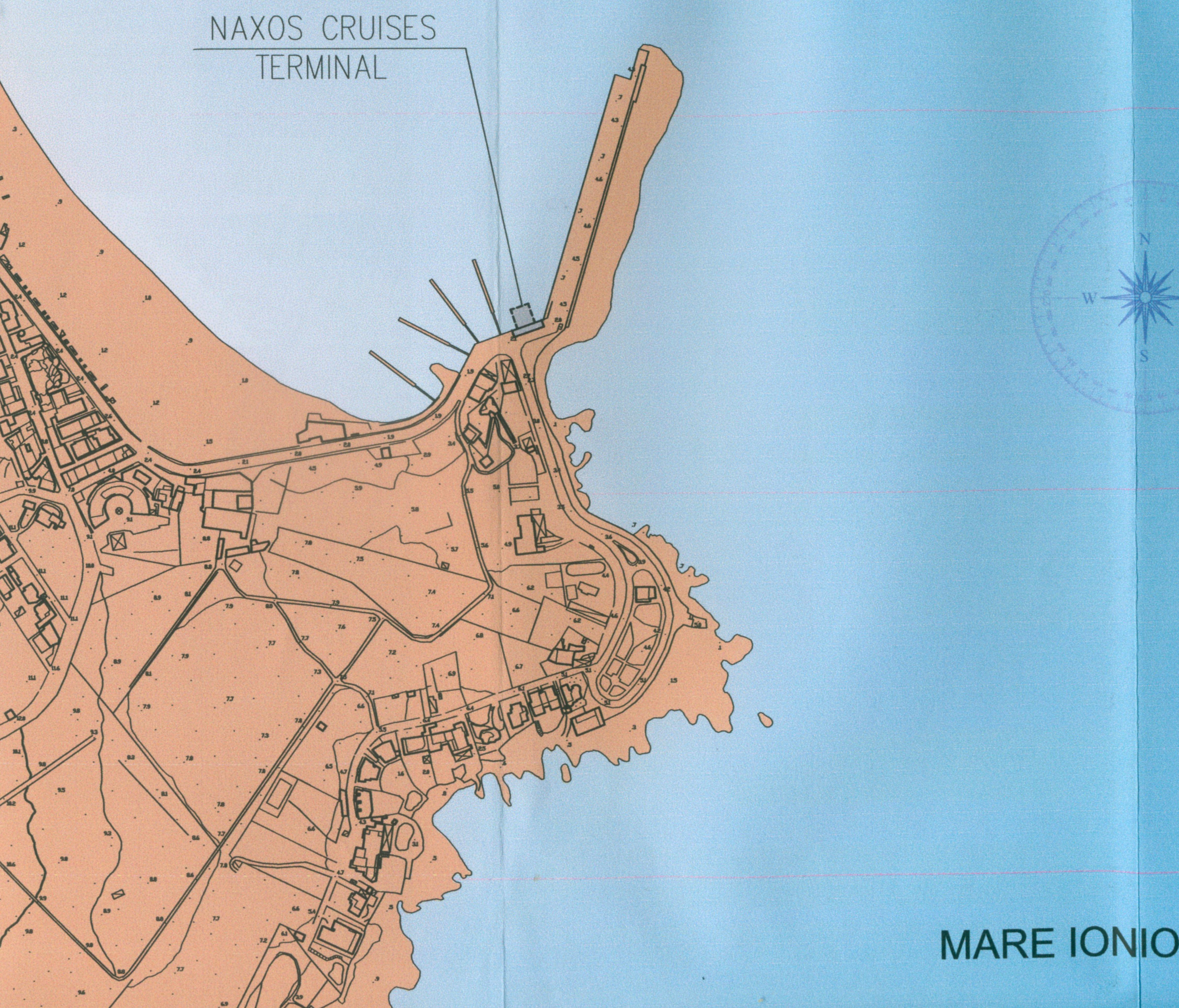

ALL. 3
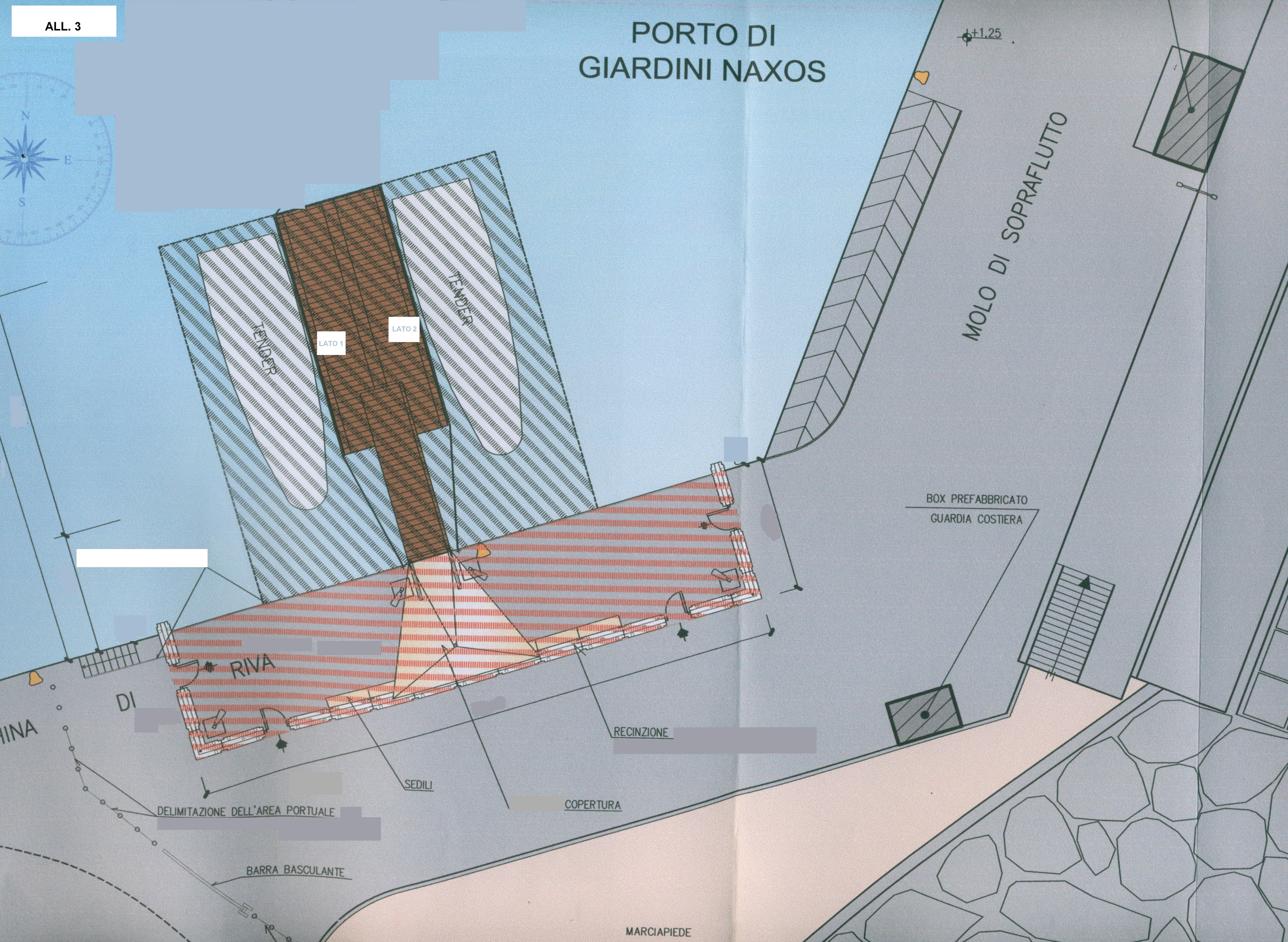
PORTO DI GIARDINI NAXOS